

Al lavoratore l'onere di provare il nesso tra patologia e nocività del luogo di lavoro

Sulle malattie professionali la Cassazione ha ribadito la “ragionevole certezza”

Ai fini del riconoscimento della malattia professionale non tabellata, spetta al lavoratore l'onere di provare il nesso causale tra malattia e nocività dell'ambiente lavorativo. Questa prova deve essere fornita in termini di “ragionevole certezza” e in presenza di un “elevato grado di probabilità”.

Cassazione Civile, sezione lavoro, 12 giugno 2014, n. 13342, Pres. Lamorgese, Rel. D'antonio

Previdenza e assistenza - Malattie professionali non tabellate - Nesso di causalità - Onere della prova incombente sul lavoratore

Fatto

Con sentenza del 23 maggio 2007 la Corte d'appello di Palermo ha respinto la domanda di T.D. volta a ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale in relazione alla leucemia mieloide cronica da cui era affetto ritenuta dal ricorrente conseguenza dell'attività lavorativa svolta nel periodo dal 18 ottobre 1995 al 15 giugno 1996 presso la società Ga. di Treviso. La Corte, con riferimento alla sussistenza della prova dell'esposizione al rischio del lavoratore, ha riferito che il T. si occupava della coloritura delle montature degli occhiali in metallo lavorando nel reparto galvanico ove in apposite vasche contenenti liquidi in ebollizione, che emanavano vapori per tutto l'ambiente, venivano immerse le montature; che nell'ambiente non vi erano macchinari aspiratori, installati soltanto successivamente, né venivano fornite ai

lavoratori mascherine, guanti o altro; che da un controllo a cui era stato sottoposto il ricorrente in data 6 giugno 1996 era risultata una presenza eccessiva nelle urine di nichel.

La Corte pertanto, ritenuta provata l'esposizione al rischio ha disposto una consulenza medico-legale all'esito della quale il consulente ha affermato che, pur non essendo dubbio il potenziale cancerogeno del nichel, non esistevano evidenze scientifiche per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo al nichel potesse provocare lo sviluppo della patologia sofferta dalla ricorrente. In particolare la Corte ha sottolineato che secondo il consulente i dati epidemiologici erano insufficienti anche solo per affermare che vi fosse una probabilità dell'esistenza del nesso causale tra esposizione al nichel e leucemia mieloide cronica e che pertanto quest'ultima non poteva considerarsi una malattia professionale.

Avverso la sentenza ricorre D.T. formulando un unico articolato motivo successivamente illustrato con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

Resiste l'Inail con controricorso.

Diritto

Il ricorrente denuncia violazione delle norme del testo unico sulle malattie professionali nonché vizio di motivazione.

Rileva che la leucemia mieloide cronica costituiva malattia professionale in quanto conseguenza dell'esposizione alla prolungata manipolazione di quantità elevate di nichel e cromo in condizioni non adeguatamente protette. Lo stesso CTU aveva evidenziato che la presenza del nichel poteva avere conseguenze quale lo sviluppo del cancro ai polmoni, al naso, alla laringe e alla prostata e che il potenziale cancerogeno di tale sostanza era accertato.

Osserva che in base a quanto disposto dalla Corte il consulente avrebbe dovuto effettuare indagini dirette a stabilire la nocività specifica delle lavorazioni effettuate presso la società Ga. anche direttamente sui luoghi di lavorazione.

Deduce, inoltre, che non sussisteva l'obbligo del lavoratore di dimostrare il nesso di causalità diretta tra la malattia professionale non tabellata e le sostanze cancerogene a cui era stato esposto, in quanto l'obbligo di dimostrare la mancanza di connessione tra la malattia e il rischio specifico comportante il tipo di lavorazione incombeva sull'Inail il quale nel caso di specie non aveva svolto alcuna indagine. Le censure sono infondate.

La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata esclusione del nesso causale tra l'esposizione al nichel e lo sviluppo della leucemia mieloide cronica.

Il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del man-

cato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 2357 del 7/2/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011). Nella specie la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal CTU, ha dato ampia ed esauriente spiegazioni delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo analitico tutti gli elementi disponibili pervenendo a escludere il nesso causale tra la malattia lamentata dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta dal T. presso la soc. Ga. di Tr.

In particolare la Corte ha richiamato le conclusioni del CTU secondo il quale "pur non essendo dubbio il potenziale cancerogeno del nichel ... non sono presenti dati statistico-epidemiologici che confermino la correlazione tra l'esposizione a tale elemento chimico e la leucemia mieloide cronica, per cui non esistono evidenze scientifiche per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo al nichel possa provocare lo sviluppo della patologia di cui soffre il T.". Il giudice di merito ha quindi affermato, in conformità con le conclusioni del CTU, che "i dati epidemiologici sono insufficienti anche solo per affermare che vi sia una probabilità dell'esistenza del nesso causale tra esposizione al nichel e leucemia mieloide cronica, che non può considerarsi nel caso in esame una tecnica".

Costituisce principio affermato più volte da questa Corte (Cfr. ord. n. 1652/2012; ord. n. 22707/2009; sent. n. 9988/2009) che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omis-

sione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice".

Nella specie il ricorrente si è limitato a invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate.

Le censure sono infondate anche con riferimento alle affermazioni del ricorrente circa l'onere probatorio del nesso causale gravante, secondo il ricorrente, in capo all'Inail. Deve richiamarsi, infatti, quanto già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 14308/2006, n. 15080/2009) secondo cui in tema di malattia professionale derivan-

te da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese considerato che al giudizio in esame non è applicabile "ratione temporis" l'art. 152 disp. Att. cpc come sostituito dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003, per essere stato depositato l'originario ricorso prima del 2/10/2003, data di entrata in vigore della stessa disposizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per spese del presente giudizio.

COMMENTO

di **Francesca Masso e Andrea Rizzo**, *B&P Avvocati*

Con la sentenza 12 giugno 2014, n. 13342, la Cassazione ha ribadito l'approccio rigoroso e garantista in tema di rapporto causale fra esposizione lavorativa e insorgenza di una malattia non tabellata.

Un lavoratore, affetto da leucemia mieloide cronica, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale non tabellata, deducendone la causa dell'insorgenza nell'attività lavorativa.

Avendo lavorato nel reparto galvanico di una società per alcuni anni, alla coloritura delle

montature di occhiali in metallo, il ricorrente aveva evidenziato come causa l'esposizione prolungata a vapori di nichel, aggravata dalla mancata dotazione di aspiratori e di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine o guanti).

Aderendo alle risultanze della consulenza medico-legale d'ufficio, il giudice di merito aveva rigettato la domanda, affermando che, sebbene fosse risultata provata la generica potenzialità cancerogena del nichel, la mancanza di evidenze scientifiche e di dati statistici non consentiva

di affermare nemmeno una "probabilità dell'esistenza" dello specifico nesso causale (esposizione al nichel/leucemia mieloide cronica). Contro la sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, denunciando la violazione delle norme del testo unico sull'assicurazione obbligatoria INAIL (D.P.R. n. 1124/1965), nonché un vizio di motivazione determinato dalla mancanza di indagini tecniche più specifiche sulla nocività delle mansioni, ma anche su una non corretta applicazione del principio dell'onere della prova del nesso di causa

tra attività di lavoro e patologia, onere che riteneva non gravare sul lavoratore.

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso ribadendo con vigore due temi già affrontati:

- quanto alle contestazioni sulla consulenza tecnica, in accordo con diversi precedenti^[1], la Suprema Corte ha affermato che soltanto casi di “palese devianza” dalle nozioni correnti di scienza medica, ovvero omissioni di accertamenti strumentali necessari per una corretta

diagnosi, possono giustificare il difetto di motivazione della sentenza che abbia aderito alle conclusioni peritali sussistendo, diversamente, solo una ipotesi di mero “dissenso diagnostico”;

- quanto agli obblighi probatori, la Cassazione ha sottolineato ancora una volta^[2] che la prova del nesso di causa tra attività lavorativa e malattia non tabellata grava sul lavoratore, il quale - per vedere accolta la sua domanda - deve fornirla in termini di “ragionevole certezza”

(o “elevato grado di probabilità”), non essendo sufficiente la mera “possibilità dell’origine professionale”.

Avvalersi di affermazioni di principio o prove generiche sulla mera potenzialità lesiva di un rischio presente non è sufficiente per accertare il carattere professionale di una patologia non tabellata, richiedendosi, invece, un maggiore rigore probabilistico che potrà essere applicato anche all’accertamento del nesso nelle cause promosse nei confronti del datore di lavoro. ■

[1] Si vedano le sentenze di Cass. n. 18906/2007 e n. 9988/2009.

[2] Si vedano le sentenze di Cass. n. 6434/1994, n. 5352/2002, n. 15080/2009 e n. 17438/2012.